

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

ARTICOLO 45 DEL D.LGS.36/2023

approvato con deliberazione di giunta comunale n.28 del 10.04.2026

Articolo 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n.209, d'ora innanzi menzionato come "Codice" ed ha per finalità quella di stabilire i criteri che il suddetto art. 45 demanda alla regolamentazione delle stazioni appaltanti:
 - a) I criteri del riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 dell'art. 45, nonché tra i loro collaboratori.
 - b) i criteri per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
2. Si rende inoltre necessario stabilire alcuni principi in materia di competenza, tenuto conto delle dimensioni di questo ente, privo di figure dirigenziali, e graduare la percentuale da destinare all'incentivazione in misura inversa all'importo a base dell'affidamento, in modo che ad importi più alti corrisponda una percentuale più bassa.

Articolo 2 - Principi generali – Competenze – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'attribuzione degli incentivi di cui all'articolo 1) deve rispettare il "principio di risultato" di cui all'art.4 del codice: "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza".
2. Ai sensi del comma 4 dell'art.45 del Codice, la corresponsione degli incentivi è demandata al Responsabile dell'area di competenza (così come individuato negli strumenti di programmazione approvati dalla Giunta o dal Consiglio). Nei casi in cui beneficiario degli incentivi sia, anche solo in parte, il responsabile del servizio competente all'attuazione dell'opera, la corresponsione dell'incentivo, per assicurare il rispetto dell'obbligo di astensione previsto dal codice di comportamento del Comune, è disposta con le seguenti modalità:
 - a) Il responsabile del servizio accerta la prestazione effettivamente svolta da ogni singolo componente del gruppo di lavoro, il rispetto dei termini, nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, predisponendo determinazione di proposta di riparto e liquidazione degli incentivi spettanti.
 - b) Tale proposta di determinazione vale quale attestazione della veridicità dei contenuti di fatto della determinazione stessa e contiene ed attesta, ad ogni effetto, che tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati, ivi compresa la valutazione del buon esito della specifica attività svolta dagli altri beneficiari dell'incentivo.
 - c) Il funzionario incaricato, nel sistema organizzativo dell'ente, della sostituzione del responsabile del servizio per i casi di incompatibilità adotta la determinazione di liquidazione dell'incentivo, previa verifica del contenuto della proposta ricevuta, in applicazione del presente regolamento e delle norme di legge vigenti, con riferimento agli aspetti che incidano sull'incentivo a favore del soggetto che ha firmato la proposta di determinazione di cui al punto a).
3. I Responsabili dei servizi interessati adotteranno i provvedimenti attuativi dell'art. 45 del Codice e del presente Regolamento nel rispetto, oltre che delle norme contenute negli stessi, dei principi di regolarità contabile. A tal fine dovrà in particolare essere curato, mediante l'adozione di appositi atti, il corretto e tempestivo inserimento delle prenotazioni di impegno e degli impegni di spesa secondo quanto previsto dall'ordinamento contabile e dal regolamento di contabilità dell'ente.
4. Le modalità di attribuzione degli incentivi dovranno essere conformi alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale ed integrativa.
5. La liquidazione degli incentivi di cui all'articolo 1) può avvenire in forma parziale e progressiva alla conclusione delle fasi principali dell'appalto – limitatamente alle quote di attività svolte –, comunque secondo avanzamento temporale ed economico dell'appalto, come di seguito dettagliato:
 - ad avvenuta validazione del progetto;
 - alla conclusione della procedura di gara;

- all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture) – in caso di collaudi/verifiche parziali, l'incentivo verrà liquidato in proporzione all'avanzamento economico e temporale oggetto di liquidazione. Per i contratti relativi a lavori, servizi o forniture che si estendono a più esercizi è possibile procedere a liquidazione su base annuale, proporzionando la quota di incentivo per le attività svolte in tale intervallo temporale.
6. L'incentivo complessivamente maturato da ciascun dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal medesimo dipendente.
 7. La verifica del rispetto del limite soggettivo dell'incentivo previsto dal comma 4 dell'articolo 45 del Codice è demandata al responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni o gli schemi di determinazione di corresponsione degli incentivi spettanti dovranno contenere attestazione dell'avvenuto rispetto di tale limite, con indicazione dell'importo degli incentivi precedentemente maturati a favore del dipendente nel corso dell'anno. Nei casi in cui un dipendente dell'ente fosse autorizzato a svolgere servizio per conto di altri enti (in una qualsiasi delle forme previste dalla normativa), si dovrà richiedere all'ente interessato di provvedere alla tempestiva comunicazione della maturazione di compensi per i fini di cui al presente regolamento. Nei casi in cui un dipendente di altro ente abbia titolo all'erogazione di incentivi da parte di questo Comune, prima della determinazione dell'incentivo dovrà essere richiesto all'ente di appartenenza l'attestazione degli importi già maturati nel corso dell'anno.

Articolo 3 - Ambito di applicazione - Limiti e condizioni

1. Gli oneri per l'incentivazione di cui al presente regolamento sono individuati, all'interno del quadro economico degli interventi riferiti a lavori, servizi e forniture, per le quote indicate all'articolo successivo, e con le modalità di cui ai seguenti commi.
2. Per i lavori, l'incentivo relativo alle singole opere e lavori, sarà inserito, già dalla prima fase progettuale, nel quadro economico dell'opera o del lavoro e finanziato nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione dell'opera pubblica attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa. Nelle fasi successive l'importo dell'incentivo potrà essere rettificato, anche contestualmente all'adozione della determina a contrattare per l'appalto dell'opera.
3. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi di particolare importanza, come definiti dall'art.32 dell'allegato II.14 al Codice, così come modificato dal D.Lgs. 209/2024, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato, facendo capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli servizi e forniture; contestualmente all'adozione della determina a contrattare.
4. Presupposti per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo sono:
 - a) l'inserimento dell'intervento nel programma degli acquisti di beni e servizi o nel programma dei lavori pubblici. Con riferimento ai lavori non soggetti all'obbligo di cui al periodo che precede, la previsione dello stanziamento nel quadro economico dell'intervento;
 - b) per i servizi e le forniture, la nomina del direttore dell'esecuzione quale figura distinta dal RUP;
 - c) la redazione di un progetto completo in ogni dettaglio (o, per servizi e forniture, di altro analogo strumento) completo di un quadro economico al cui interno sia inserito l'accantonamento per l'incentivo;
5. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 20.000,00;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in Amministrazione diretta.
6. In caso di prestazione parziale, ossia in caso di progettazione non seguita da appalto e aggiudicazione, si provvede (salvo il caso che l'interruzione del procedimento dipenda da errori nell'espletamento delle

attività incentivate ed a condizione che si sia pervenuti all'avvio della procedura di gara nelle forme previste dalla normativa) all'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite.

7. Nel caso si proceda all'appalto in anni successivi o comunque posteriormente alla liquidazione delle quote di cui al comma che precede, si procede alle liquidazioni di quanto previsto negli articoli successivi, deducendo quanto già liquidato in applicazione dello stesso comma 5.
8. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o qualora in fase di esecuzione sopraggiungano modifiche contrattuali in diminuzione.
9. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto funzionale ovvero prestazionale.
10. In caso di Accordi Quadro, sulla base di quanto già previsto al precedente articolo 2, comma 4, la consistenza dell'incentivo è calcolata per il 50% sul corrispettivo posto a base d'asta e per il 50% sulla somma dei corrispettivi dei singoli contratti applicativi.
11. Le modifiche contrattuali conformi all'art.120 del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la modifica contrattuale ai sensi del medesimo articolo del Codice.
12. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle modifiche contrattuali che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo.

Articolo 4 - Modulazione delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche sugli importi a base di gara

1. La percentuale effettiva dovuta, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali con esclusione dell'IRAP (nei termini e modi previsti dalla normativa vigente al momento della liquidazione) a carico dell'Amministrazione è determinata utilizzando i seguenti parametri:

| Importo a base di gara | Percentuale effettiva art.45, c.2 |
|---|--|
| Fino a euro 20.000,00 | 0,00 % - nessun incentivo |
| Fino a euro 1.000.000,00 (senza franchigia) | 2,00% |
| Da euro 1.000.000 a euro 2.000.000,00 | 1,90% |
| Da euro 2.000.000 a euro 3.000.000,00 | 1,80% |
| Superiore a euro 3.000.000,00 | 1,70% |

2. La consistenza dell'incentivo è data dall'applicazione delle aliquote ai relativi scaglioni, sommando i prodotti parziali (esempio: base d'asta procedura euro 1.500.000,00 – determinazione incentivo: fino a euro 1.000.000,00 x 2,00/100 + euro 500.000,00 x 1,90/100).
3. Sono escluse dalla base di calcolo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, IVA, mentre sono inclusi, tra l'altro, gli oneri per la sicurezza e le altre somme non assoggettabili a ribasso.

Articolo 5 - Criteri del riparto delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche

1. La quota dell'80% delle risorse di cui all'articolo precedente è ripartita fra le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice nelle percentuali indicate nella tabella che segue (in ogni quota può essere compresa la quota per gli eventuali collaboratori - tecnici e amministrativi - che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale alle rispettive attività svolte all'interno dell'ente il cui apporto dovrà essere attestato nelle proposte di ripartizione):

| | ELENCO ATTIVITÀ ALLEGATO I.10 D.LGS. 36/2023 | % | % |
|----------------|---|----------|----------|
| PROGRAMMAZIONE | Programmazione della spesa per investimenti | 2,00 | 2,00 |
| RUP | Responsabile unico del progetto | 30,00 | 30,00 |

| | | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|
| PROGETTAZIONE | Redazione documento di fattibilità delle alternative progettuali | 1,00 | 6,00 |
| | Redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | 1,00 | |
| | Redazione progetto esecutivo | 1,00 | |
| | Verifica del progetto ai fini della sua validazione | 2,00 | |
| | Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | 1,00 | |
| AFFIDAMENTO | Predisposizione documenti di gara | 5,00 | 5,00 |
| ESECUZIONE | Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | 1,00 | 3,00 |
| | Direzione lavori o direzione esecuzione | 1,00 | |
| | Ufficio di direzione lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) – collaboratori del direttore dell'esecuzione | 1,00 | |
| ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE | Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento): assistenti, predisposizione atti, predisposizione contratti, monitoraggi, rendicontazioni, attività accessorie all'esecuzione del contratto | 50,00 | 50,00 |
| COLLAUDO | Collaudo tecnico-amministrativo oppure certificato di regolare esecuzione oppure verifica di conformità | 1,00 | 2,00 |
| | Collaudo statico (ove necessario) | 1,00 | |
| FLUSSI INFORMATIVI | Coordinamento dei flussi informativi | 2,00 | 2,00 |
| TOTALE | | 100,00 | 100,00 |

2. Nel caso in cui, nell'ambito della procedura da affidare, non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella o l'esecuzione parziale della stessa, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono riparametrate.
3. Le attività indicate nella precedente tabella, qualora previste nell'ambito della procedura da affidare, ma non effettuate, non sono liquidate per la corrispondente percentuale.
4. Il Responsabile del servizio, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, valuta l'opportunità di costituire, con riferimento a specifici interventi, un "gruppo di lavoro" identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti coinvolti, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori e i criteri di suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro, sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti.
5. La ripartizione dell'incentivo è operata, tenuto conto del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto e delle responsabilità personali. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno. In assenza del provvedimento espresso di cui al comma 4 il "gruppo di lavoro" si intende costituito tra i componenti dell'area a cui fa capo la procedura d'appalto.

Articolo 6 - Criteri per la riduzione delle risorse finanziarie a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo

1. Qualora si verificano dei ritardi ingiustificati durante le procedure di programmazione o affidamento, previa contestazione formale del ritardo rispetto ai tempi previsti e valutazione delle eventuali motivazioni addotte dal responsabile, non si procede all'erogazione dell'incentivo riferito a tali fasi.
2. Qualora in sede di esecuzione dei lavori o delle prestazioni si verificano dei ritardi o degli incrementi di costi (con esclusione di quelli di cui al comma 3) l'incentivo di cui al presente regolamento è ridotto, a cura del funzionario deputato alla liquidazione, come segue:

| Tipologia incremento | Misura dell'incremento | Riduzione incentivo |
|-----------------------------|--|----------------------------|
| Tempi di esecuzione | Entro il 20% del tempo contrattuale | 5,00 % |
| | Dal 21% al 40% del tempo contrattuale | 15,00 % |
| | Oltre il 40% del tempo contrattuale | 25,00 % |
| Costi di realizzazione | Entro il 20% dell'importo contrattuale | 10,00 % |
| | Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale | 20,00 % |
| | Oltre il 40% dell'importo contrattuale | 30,00 % |

3. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti casistiche:
 - a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali o a varianti, a norma dell'articolo 120, del Codice, o a revisioni prezzi in conformità all'art. 60 del Codice, che non derivino da errori o da omissioni nel progetto esecutivo;
 - b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee alla possibilità di intervento del personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, cui sia stata applicata la penale contrattuale.
 - d) ritardi derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice.
4. Le riduzioni per ritardi ed aumento di costi si sommano, qualora siano presenti contemporaneamente le condizioni ivi indicate.
5. In ogni caso, i dipendenti che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dal Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.
6. Nei casi di incentivo già corrisposto ma che, per fatti riscontrati dopo la liquidazione, risulti non spettante, ai sensi dei commi che precedono, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

Articolo 7 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo da individuare in relazione alle funzioni devolute alla CUC, nella misura prevista dalla vigente convenzione stipulata tra ente e centrale unica di committenza.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili svolte tra quelle previste dal Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale; la quota residuale spettante al personale dell'Ente verrà ripartita secondo quanto previsto dal precedente articolo 5.

Articolo 8 - Gestione della quota del 20% delle risorse

1. Il 20% delle risorse incentivanti, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'articolo 45 del Codice, è destinato alle finalità indicate ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 45.
2. Le risorse non utilizzate confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione e rimangono disponibili per tali finalità.
3. Ogni responsabile di servizio può formulare proposte o richieste di destinazione di quote del fondo, individuando la spesa da finanziare e indicando le finalità perseguite. In caso di richieste concorrenti si esprime la conferenza dei responsabili dei servizi.
4. L'atto di impegno di spesa è adottato dal responsabile del servizio proponente che verifica la correttezza dell'utilizzo, la disponibilità di risorse e l'eventuale necessità di convocazione della conferenza dei responsabili di cui al comma precedente.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'eseguibilità della delibera approvativa e si applica con le decorrenze previste dal Codice; continuano ad applicarsi le disposizioni del 1. D.lgs. 50/2016 e del Regolamento comunale approvato in applicazione di tale norma ai procedimenti in corso così come definiti dall'art. 226 comma 2 del Codice.
2. Le norme del presente Regolamento s'intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, anche durante l'attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di legge.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico e sarà pubblicata, decorso il termine di pubblicazione della delibera di approvazione, sul sito comunale nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione disposizioni generali/atti generali.